SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2005.

Rideterminazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 costitutivo, fra l'altro, dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 253, la quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale e con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale è stata approvata la dotazione organica, tra l'altro, dell'Autorità di Bacino del fiume Adige (fissando con la tabella *B* allegata, in 65 unità di personale il ruolo della citata Autorità di bacino);

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge n. 584 del 21 ottobre 1994;

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1995, n. 275;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 232 del 13 luglio 1999;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'art. 34;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 93, della medesima legge che dispone che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni ivi elencate sia effettuata apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa ai posti in organico di ciascuna amministrazione;

Su proposta del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo avanzata nella seduta del giorno 5 ottobre 2005;

Decreta:

È fissata la dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige secondo la tabella allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 22

ALLEGATO

TABELLA DI SINTESI

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	N° POSTI D'ORGANICO	(di cui a tempo parziale)
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Dirigente	1	
DIRIGENTE TECNICO	Dirigente	3	
	Tot. Dirigenti	4	
FUNZIONARIO	D	9	
ISTR. DIRETTIVO	D	14	
	Tot. Categ. D	23	
ISTRUTTORE	C	12	(1)
	Tot. Categ. C	12	(1)
COLLABORATORE P.	B		
ESECUTORE	B	5	
	Tot. Categ. B	5	
OPERATORE	A	1	
	Tot. Categ. A	1	
	TOT. COMPLESSIVO	45	(1)

06A01227

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno colpito il territorio della provincia di Rimini, nel periodo 23-27 novembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel periodo dal 23 al 27 novembre 2005 il territorio della provincia di Rimini è stato interessato da una intensa perturbazione caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni;

Considerato che le suddette precipitazioni ed il contemporaneo scioglimento di una preesistente coltre nevosa, causato dalla presenza di vento caldo da sud-ovest, hanno provocato eccezionali ondate di piena, ripetute e di notevole durata, in alcuni corsi d'acqua, tra i quali i fiumi Marecchia, Conca ed Uso;

Considerato, altresì, che in conseguenza dell'ondata di piena si è resa necessaria la chiusura degli attraversamenti ferroviari, siti sul fiume Marecchia, delle linee «Ravenna-Rimini» e «Bologna-Ancona», con conseguente totale interruzione del traffico ferroviario lungo la direttrice adriatica;

Considerato, infine, che l'eccezionale evento meteorologico ha prodotto effetti di considerevole entità anche dal punto di vista idrogeologico, innescando smottamenti e movimenti gravitativi superficiali in modo diffuso su tutto il territorio provinciale e provocando interruzioni parziali o complete delle viabilità provinciali e comunali ed in particolare della s.p. 15-bis, della s.p. 35-bis e della s.p. 118;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati al superamento delle situazioni di criticità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 7 dicembre 2005 della regione Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Rimini nel periodo 23-27 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01273

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2006.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento «Ecolibarna», in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento «Ecolibarna» sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Considerato che nello stabilimento «Ecolibarna» sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento «Ecolibarna»;

Viste le note del 21 novembre del 19 dicembre 2005 e del 13 gennaio 2006 con le quali il commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento «Ecolibarna», sito in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota in data 3 gennaio 2006 della regione Piemonte;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento «Ecolibarna» sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01269

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2006.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici, verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto. (Ordinanza n. 3492).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

Vista la nota del 15 dicembre 2005, con la quale il presidente della regione Puglia - commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3323/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2005, ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli eventi atmosferici dell'8 settembre 2003;

Considerato che permane una diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni utile iniziativa finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in atto nel territorio della provincia di Taranto;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Puglia è confermato, fino al 31 dicembre 2006, commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei soggetti attuatori e del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3323/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2006.

Modifiche all'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e in particolare l'art. 17 che al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli Uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 6 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli Uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro del bilancio e della programmazione economica, che all'art. 9 rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli Uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 giugno 1998, concernente l'individuazione delle attività informatiche riservate allo Stato e per esso alla CONSIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 e successive modificazioni, con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e l'art. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2002 recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Viste le norme vigenti in materia di contabilità di Stato;

Viste le vigenti norme contrattuali in materia di personale;

Su proposta del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Ritenuto, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per meglio definire le competenze già attribuite, di adottare i provvedimenti di cui alla lettera *e)*, comma 4-*bis*, art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, come introdotto dall'art. 13, legge 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione del quadro organizzativo delineato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, e nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Riferimenti e abbreviazioni

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica ed integra la struttura e le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle

finanze così come determinate, dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'economia e delle finanze indicati nel seguente comma.

2. I sottoelencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'economia e delle finanze sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 luglio 1999, n. 152 - serie generale), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 giugno 2001, n. 133 - serie generale), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

c) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2001, n. 254 - serie generale) di seguito denominato decreto ministeriale 25 luglio 2001;

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2002, n. 168 - serie generale) di seguito denominato decreto ministeriale 7 maggio 2002;

e) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2002, n. 290 - serie generale) di seguito denominato decreto ministeriale 31 ottobre 2002.

Art. 2.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è strutturato negli Uffici dirigenziali generali e negli Uffici dirigenziali non generali indicati nel presente articolo.

2. Gli Uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne. Comunicazione esterna delle attività svolte dal Dipartimento, mediante, fra l'altro, l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Comunicazione previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. Rapporti con i media, con il mondo accademico e aggiornamento dei contenuti del sito internet del Dipartimento. Promozione di iniziative editoriali e, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con le strutture competenti del Dipartimento, di seminari a valenza esterna. Organizzazione e partecipazione del Dipartimento a eventi istituzionali e convegni. Relazioni istituzionali ed esterne del Capo Dipartimento con particolare riferimento agli organismi comunitari e internazionali e a Paesi terzi; valutazione dello stato dei rapporti e proposte di strategie. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo Dipartimento e affidati all'Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa.

b) Ufficio per la consulenza legale dipartimentale. Consulenza giuridica e legislativa al Capo Dipartimento e alle strutture nelle materie di competenza del Dipartimento, anche attraverso pareri e assistenza; promozione e verifica della coerenza, uniformità ed unitarietà dell'attività giuridica e prelegislativa del Dipartimento. In raccordo con le strutture competenti: esame dei disegni di legge e degli atti normativi di interesse del Dipartimento, analisi e valutazione delle proposte di emendamento e conseguenti determinazioni ed adempimenti; predisposizione di schemi di atti normativi, nonché di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari; rapporti con l'Ufficio legislativo. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e approfondimenti giuridici su specifiche problematiche trattate dal Dipartimento e conseguenti proposte e soluzioni. Rapporti con le strutture del Dipartimento e con gli Uffici dipartimentali dei Ministero, nonché di altre amministrazioni per le materie di competenza; rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato. Rapporti con i consulenti legali esterni.

c) Ufficio per la progettazione strategica. Ideazione, promozione, programmazione, indirizzo, accompagnamento tecnico nonché monitoraggio *in itinere* — in coordinamento con l'Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale — di programmi e progetti innovativi o pilota nelle politiche di sviluppo, di iniziativa del Dipartimento o in cui il Dipartimento partecipa direttamente, volti a: *a)* produrre e diffondere conoscenza; *b)* definire e applicare pratiche di innovazione tecnica, organizzativa e amministrativa; *e)* programmare, progettare e attuare iniziative per il rafforzamento delle competenze e per la formazione di eccellenza. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo

Dipartimento e affidati all'Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa.

d) Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale. Coordinamento del processo di pianificazione e supporto, anche metodologico, all'elaborazione degli obiettivi dipartimentali e della Direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa; individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa, predisposizione del budget economico-dipartimentale e supporto alla programmazione delle risorse finanziarie. Monitoraggio dei costi consuntivi, degli obiettivi dipartimentali definiti dalla Direttiva generale del Ministro e dell'andamento delle iniziative progettuali, anche informatiche, in corso di realizzazione. Confronto con i piani iniziali e gli standards, analisi degli scostamenti e individuazione in collaborazione con i Servizi e le strutture interessate di azioni correttive. Gestione e aggiornamento del sistema di contabilità gestionale dipartimentale. Supporto al Capo Dipartimento su tematiche organizzative, di analisi dei processi e di valorizzazione delle risorse umane in coordinamento con il competente Ufficio del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione. Affari generali e segreteria del Capo Dipartimento. Gestione del sistema di protocollo informatico dipartimentale.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è posto il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, la cui struttura unitaria è articolata nelle due seguenti unità:

Unità di valutazione. Fornisce il supporto tecnico all'attività di programmazione degli investimenti pubblici, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di metodi, con particolare riferimento ai programmi comunitari, alla programmazione negoziata e a programmi di investimento sottoposti all'esame del CIPE. Partecipa alla rete dei nuclei di valutazione regionali e centrali. Fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e dei progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate.

Unità di verifica. Verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro. La verifica, da attuarsi in modo coordinato alle procedure di monitoraggio coordinate dal Servizio competente, concerne l'osservanza delle previsioni di spesa e gli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli investimenti. Le iniziative proposte riguardano la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa.

4. Il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Affari generali e segreteria del direttore del Servizio. Proposte al CIPE di cui all'art. 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e predisposizione di proposte in relazione alle modifiche normative, di competenza del Servizio, all'esame del Parlamento. Analisi di efficacia, anche procedurale, degli strumenti amministrativi (Intese istituzionali di programma e Accordi di programma quadro) ed elaborazione di proposte operative. Coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Lazio e Umbria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio II. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio III. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio IV. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula aggiorna-

mento, monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Campania, Calabria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio V. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio VI. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Sicilia e Sardegna. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini delle attività di programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio, degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

5. Il Servizio progetti, studi e statistiche è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Analisi e documentazione delle tendenze economico-sociali territoriali e relative previsioni, anche avvalendosi di indagini sul territorio, elaborazioni e studi *ad hoc*. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro macroeconomico nazionale. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa alle tendenze e politiche territoriali. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Promozione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne del Capo Dipartimento e con l'Ufficio IV. Coordinamento dipartimentale e proposte per la predisposizione dei documenti sullo sviluppo economico territoriale, segnatamente nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate, con particolare riguardo al Rapporto annuale per il Parlamento.

Ufficio II. Analisi, documentazione e proposte sulle politiche economiche e regionali e sugli interventi rilevanti ai fini dello sviluppo territoriale e della coesione, con particolare riferimento alla politica regionale nazionale e agli strumenti finanziati con il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), anche attraverso elaborazioni, studi e progetti *ad hoc*. Analisi e comunicazione sullo stato di attuazione degli investimenti pubblici e sugli strumenti di sviluppo economico territoriale. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa agli strumenti di sviluppo territoriale, anche in collaborazione, con gli altri Uffici del Dipartimento. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Contributi e collaborazione con altri Uffici del Dipartimento, negli ambiti di competenza, per l'attività di interlocuzione con le istituzioni internazionali.

Ufficio III. Analisi e studi di finanza pubblica territoriale e proposte di intervento finalizzate allo sviluppo economico. Analisi dei flussi finanziari nazionali, regionali e locali destinati a interventi sia a carattere territoriale, sia a carattere nazionale e settoriale, anche con l'ausilio dei dati di monitoraggio provenienti da altri Uffici del Dipartimento; relative previsioni di breve e medio periodo, anche con riguardo a proposte di nuovi interventi. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro di finanza pubblica nazionale. Elaborazione e analisi delle statistiche territoriali delle entrate e della spesa. Redazione dei documenti di programmazione economica territoriale per la parte relativa ai flussi finanziari per le politiche territoriali, anche in collaborazione con altri Uffici competenti del Dipartimento. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica.

Ufficio IV. Sviluppo e gestione di applicazioni e base dati georeferenziate. Studi sui sistemi e sulle strutture territoriali in cui si articola lo spazio nazionale e comunitario, sulle loro interazioni e sulle loro dinamiche evolutive, in relazione alle diverse scale geografiche. Analisi delle risorse potenziali dei territori, rilevanti ai fini delle politiche di sviluppo locale e coesione, con particolare riguardo al Mezzogiorno. Realizzazione di carte tematiche per la rappresentazione della distribuzione territoriale di fenomeni statistici, economici e sociali. Analisi specialistica e proposte per l'organizzazione e elaborazione informatica di dati statistici. Redazione dei documenti di programmazione economica territoriale per la parte relativa alla base dati statistica e alla rappresentazione cartografica dei fenomeni.

Ufficio V. Organizzazione e gestione della biblioteca, delle attività seminariali e delle documentazioni dipartimentali anche ai fini di servizio al pubblico. Conservazione e diffusione dei documenti della biblioteca. Cura della fase di redazione dei documenti di programmazione economica territoriale e della loro diffu-

sione. Affari generali e segreteria del Servizio. Procedimenti inerenti contratti e convenzioni stipulate dal Servizio.

6. Il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Programmazione, riprogrammazione, gestione, sorveglianza, controllo, rendicontazione e chiusura di Programmi Operativi nazionali di assistenza tecnica e azioni di sistema, finanziati con fondi strutturali comunitari e risorse nazionali di cofinanziamento; relativi rapporti con i servizi della Commissione europea. Segreteria tecnica e amministrativa dei relativi Comitati di sorveglianza; indirizzo della relativa valutazione intermedia. Coordinamento delle azioni e verifica della esecuzione delle convenzioni e degli atti di delega nei confronti delle amministrazioni titolari delle pertinenti azioni programmatiche di assistenza tecnica e azioni di sistema.

Ufficio II. Proniozione, analisi e trattazione con le competenti istituzioni comunitarie e nazionali delle politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e mercato interno. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato CE e dei regimi di aiuto di competenza del Dipartimento. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o comunque cofinanziati dai fondi strutturali e supporto nei relativi rapporti con la Commissione europea. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di concorrenza, mercato interno, semplificazione delle procedure amministrative. Trattazione, per quanto di competenza del Servizio, del contenzioso comunitario. Istruttoria della posizione italiana sulle proposte sottoposte dalla Commissione europea all'esame del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni di cui all'art. 48 del Regolamento CE 1260/1999 e degli analoghi regolamenti relativi ai periodi di programmazione successivi.

Ufficio III. Programmazione, riprogrammazione e sorveglianza sull'attuazione dei programmi operativi delle regioni in ritardo di sviluppo. Gestione dei sistemi di premialità comunitaria e cooperazione con l'Ufficio II del Servizio centrale di segreteria del CIPE per l'applicazione ai programmi comunitari di criteri previsti dalla premialità nazionale finanziata dal FAS. Predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione della posizione del Dipartimento, attività di indirizzo e coordinamento dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi; gestione delle relazioni istituzionali, negoziali e di sorveglianza con la Commissione europea e con il partenariato istituzionale e socio economico. Valutazione e autovalutazione degli strumenti di intervento diretti alle regioni in ritardo di sviluppo. Segreteria tecnica ed amministrativa del comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1 e dei gruppi di lavoro a esso collegati. Coordinamento dell'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e pari opportunità. Indirizzo e coordinamento dei Rapporti di esecuzione dei programmi operativi delle regioni in ritardo di sviluppo.

Ufficio IV. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la zonizzazione delle aree obiettivo 2 e per la definizione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato CE; programmazione e riprogrammazione delle risorse attribuite agli interventi cofinanziati dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione; sorveglianza sull'attuazione di tali interventi anche attraverso: iniziative per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale; documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione e gestione della posizione del Dipartimento per l'indirizzo ed il coordinamento in seno ai comitati di sorveglianza dei Docup 2000-2006, e successivi periodi di programmazione relativi ai territori dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione; attività negoziali con la Commissione europea e il partenariato istituzionale. Coordinamento della integrazione strategica della programmazione obiettivo 2 con il quadro strategico della restante programmazione. Attribuzione della riserva di premialità dell'obiettivo 2. Partecipazione alla sorveglianza degli interventi comunitari diversi dal FERS che ricadono nelle regioni obiettivo 2 e della competitività e convergenza nonché dei programmi di sviluppo rurale e degli interventi cofinanziati dello SFOP fuori dell'obiettivo 1.

Rapporto con i Dipartimenti provinciali con riguardo alla loro attività di supporto alle funzioni istituzionali del Servizio.

Ufficio V. Analisi degli andamenti e delle prospettive delle politiche regionali dell'Unione europea, con particolare riferimento agli effetti economici e finanziari dell'allargamento del numero dei Paesi aderenti all'Unione europea, d'intesa con l'Ufficio I del Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale. Istruttoria, predisposizione, gestione negoziale diretta, per gli aspetti di specifica competenza del Servizio, delle posizioni italiane per la riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione, anche in raccordo con l'Ufficio VII, attraverso la partecipazione alle appropriate sedi negoziali comunitarie e il confronto con le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in corso di adesione.

Ufficio VI. Programmazione finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunita-

rio. Monitoraggio degli obiettivi programmatici di spesa per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, anche attraverso lo sviluppo di appropriate metodologie. Verifica del principio di addizionalità per le pertinenti aree; adozione delle iniziative di adeguamento dei piani finanziari anche attraverso proposte di iniziative nei comitati di sorveglianza. Supporto alle missioni di controllo degli organi comunitari. Coordinamento delle attività di certificazione delle spese, di chiusura dei programmi cofinanziati e di inoltro ufficiale alla Commissione europea delle relative domande di pagamento. Partenariato istituzionale con la Commissione e con le amministrazioni interessate nelle materie di competenza dell'Ufficio. Gestione delle banche dati del Servizio e dell'accesso a banche dati esterne connesse all'utilizzazione delle risorse comunitarie.

Ufficio VII. Analisi economica e territoriale e proposte innovative, in raccordo con l'Ufficio V, in merito alle politiche comunitarie di promozione della coesione territoriale, con particolare riferimento alle politiche per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, interna all'UE e nell'ambito delle politiche di prossimità e pre-adesione, per il riassetto delle aree urbane, per lo sviluppo delle zone rurali e per la progettazione integrata territoriale. Istruttoria, predisposizione e partecipazione alla gestione negoziale delle posizioni italiane in merito alla riforma di queste politiche, d'intesa con l'Ufficio V. Indirizzi e monitoraggio dei Programmi operativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale cofinanziati dai Fondi Strutturali, anche attraverso la partecipazione ai previsti comitati. Promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai Fondi Strutturali.

Ufficio VIII. Programmazione e attuazione delle azioni di assistenza tecnica strategica orizzontale, di servizi reali e di scambi interregionali di buone pratiche a sostegno delle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati, promosse nell'ambito di Programmi operativi nazionali di assistenza tecnica. Azioni di assistenza tecnica funzionale, di valutazione, di comunicazione, previste dai regolamenti comunitari per gli interventi cofinanziati e relativi rapporti istituzionali con le altre amministrazioni interessate e con la Commissione europea, di competenza del Servizio. Segreteria tecnica del gruppo di lavoro permanente «Informazione e Pubblicità». Supporto tecnico-giuridico al gruppo permanente di coordinamento delle assistenze tecniche dei Programmi operativi finanziati con fondi strutturali.

Ufficio IX. Affari generali, e gestione delle attività di informatizzazione del Servizio. Documentazione tecnico-giuridica. Trattazione del contenzioso del Servizio, salve le competenze dell'Ufficio II. Procedimenti inerenti gli appalti, i contratti e le convenzioni stipulate dal Servizio.

7. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE: coordinamento operativo delle strutture di supporto al CIPE previste dalla delibera 9 luglio 1998; attività relative alla registrazione e alla pubblicazione delle deliberazioni; archivio ufficiale e banca dati del CIPE; coordinamento nella trattazione di questioni attinenti rapporti pregressi della Segreteria del CIPE; predisposizione degli atti relativi alla programmazione del Servizio ed alla sua rendicontazione; organizzazione interna, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al Servizio; affari generali, servizi centralizzati e segreteria del direttore; coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio; coordinamento dell'attività prelegislativa a supporto degli Uffici del Servizio.

Ufficio II. Istruttoria per il CIPE, in collaborazione con l'Ufficio III del Servizio progetti, studi e statistiche, della programmazione e dei riparti per l'assegnazione di risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate; verifica dell'attuazione dei programmi, finanziati con le predette risorse, al fine di fornire al CIPE il necessario feedback informativo; istruttoria delle materie di competenza della prima e della quinta Commissione e supporto alle medesime.

Ufficio III. Supporto tecnico-amministrativo per le attività relative alle linee guida per i servizi di pubblica utilità di competenza del CIPE; politica tariffaria; cura dei rapporti tra il CIPE e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), organo di consulenza costituito presso la Segreteria del CIPE; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio IV. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti a direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo, industriale, del turismo e della nuova occupazione, nonché della ricerca e innovazione tecnologica; istruttoria delle materie di competenza della seconda e della quarta Commissione e supporto alle medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio V. Supporto tecnico-amministrativo per le materie relative a direttive ed ai piani e programmi nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti; istruttoria delle materie di competenza della terza Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VI. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti allo sviluppo sostenibile sotto il profilo della tutela ambientale, alla difesa del suolo e alle bonifiche; attività per lo sviluppo dei territori montani,

predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM); istruttoria delle materie di competenza della sesta Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VII. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti alle politiche sociali, sanità, politiche abitative, istruzione e formazione professionale, previdenza e assistenza, sviluppo del terzo settore e delle attività sportive e culturali; interventi diretti a garantire pari opportunità sul piano economico e sociale per superare le diversità di genere, razza o religione; esame del contenzioso relativo alla sorveglianza del prezzo dei farmaci per il periodo antecedente al trasferimento delle competenze al Ministero della salute.

Ufficio VIII. Impostazione e gestione delle attività necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), istituito presso il CIPE dalla legge n. 144 del 1999, art. 1, e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge n. 3 del 2003, art. 11; elaborazione di proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordinamento delle attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici.

8. Il Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Trattazione degli affari e delle problematiche di competenza della Conferenza generale per le politiche del personale. Gestione delle relazioni sindacali e consulenza sindacale ai Servizi del Dipartimento. Confronto e relazione sulle politiche del personale e in materia sindacale con il Servizio centrale del personale. Analisi della qualità e dei processi dell'organizzazione e progettazione di innovazioni volte alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali; proposte al Capo Dipartimento in merito al fabbisogno del personale per la determinazione delle dotazioni organiche; reclutamento del personale. Atti istruttori, adempimenti e comunicazioni di competenza in relazione al rapporto di servizio del personale del Dipartimento. Contrattualistica area dirigenziale. Affari generali e diffusione dell'informazione sulle materie di competenza del Servizio. Esame e proposte in relazione a modifiche normative di competenza. Coordinamento nella trattazione del contenzioso di competenza del Servizio.

Ufficio II. Analisi e proposte al Capo Dipartimento del fabbisogno di formazione specialistica. Progettazione, attraverso il raccordo con le strutture del Dipartimento, di programmi formativi specifici per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane. Organizzazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi e di aggiornamento del personale del Dipartimento. Rapporti con le corrispondenti strutture degli altri Dipartimenti del Ministero, con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Ufficio III. Gestione anmiinistrativa e contabile delle risorse finanziarie del Dipartimento con particolare riguardo all'acquisto di beni e servizi e al trattamento accessorio per il personale. Servizio di economato, di provveditorato dipartimentale e di logistica: trattamento di missione del personale; sezione dipartimentale dell'Ufficio cassa del Ministero. Coordinamento delle attività del Servizio connesse alla predisposizione del Conto annuale e alle rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale. Adempimenti connessi alla gestione buoni pasto dipendenti fuori sistema. Sussidi al personale.

Ufficio IV. Gestione amministrativa e contabile delle strutture tecniche del Dipartimento. Attuazione e gestione contabile di programmi e progetti di competenza. Procedure e adempimenti per il conferimento di incarichi di studio e di consulenza. Criteri e istruttoria per il conferimento e/o autorizzazione di incarichi al personale interno al Dipartimento e atti conseguenti. Gestione dell'anagrafe di tutte le tipologie di incarichi autorizzati e/o conferiti.

Ufficio V. Raccolta, produzione e diffusione di dati attraverso bollettini periodici, ai fini della quantificazione del fabbisogno del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dei flussi finanziari aggiuntivi nazionali; valutazione e analisi tecnico-finanziaria della capacità di spesa e dei fabbisogni finanziari delle diverse tipologie di strumenti, con il supporto dell'Unità di Verifica e il ricorso a stime; raccordo operativo con gli Uffici preposti agli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Gestione amministrativa e contabile delle azioni di sistema finanziate con fondi nazionali aggiuntivi assegnati al Dipartimento.

Ufficio VI. Assistenza tecnica in materia finanziaria e contabile alle altre strutture del Dipartimento nonché alle Commissioni preposte alle attività istruttorie per le deliberazioni del CIPE, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. Individuazione, in raccordo con le strutture del Dipartimento, dei fabbisogni finanziari dipartimentali. Predisposizione dei documenti contabili concernenti la formazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del provvedimento di assesamento del rendiconto finanziario per gli adempimenti di competenza. Gestione contabile delle risorse finanziarie, ivi compresa l'emissione di mandati, relative alle unità previsionali di base di spesa per investimenti. Gestione contabile degli interventi cofinanziati di cui il Dipartimento è beneficiario finale. Raccolta, produzione e diffusione di dati, attraverso bollettini periodici, ai fini della regionalizzazione della spesa in conto capitale, nonché di parte corrente di cui all'art. 2, comma 6-*bis*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-

cessive modificazioni. Trasferimento delle risorse, con predisposizione dei conseguenti atti contabili, relative alle assegnazioni finanziarie del CIPE, ivi compresi gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e il trasferimento alle regioni delle risorse aree sottoutilizzate.

9. Alle dirette dipendenze del direttore del servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali-SINIT di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, il SINIT è articolato nei seguenti Uffici dirigenziali non generali:

Ufficio VII. Definizione dei progetti applicativi, coordinamento delle attività informatiche del Dipartimento e gestione degli aspetti organizzativi correlati all'uso dei sistemi informativi. Pianificazione delle architetture informatiche e supporto tecnico alla definizione dei piani di sviluppo del sistema informativo del Dipartimento; coordinamento degli interventi di informatizzazione del Dipartiniento e monitoraggio del loro stato di realizzazione; analisi e definizione delle attività volte ad assicurare il corretto livello di integrazione del sistema informativo del Dipartimento con il sistema informativo del Ministero e di altre Amministrazioni. Predisposizione dei capitolati tecnici di acquisizione, manutenzione ed assistenza tecnica di beni e di servizi per le materie di propria competenza. Definizione, gestione e monitoraggio degli accordi di servizi con la CONSIP S.p.a. e altri fornitori; definizione e verifica dei livelli di servizi per le esigenze del Dipartimento; mantenimento del livello di competenza necessario a garantire il governo delle applicazioni; definizione dei fabbisogni di formazione per il personale informatico; supporti applicativi alle amministrazioni utenti ex decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Ufficio VIII. Gestione operativa e conduzione dei sistemi elaborativi del Dipartimento. Attività relative alla gestione dei sistemi operativi e dei prodotti software di sistema; monitoraggio e controllo delle funzionalità dei sistemi elaborativi. Gestione delle attività di assistenza sistemistica specialistica ai sistemi elaborativi centrali, dipartimentali e locali; supporto alla gestione di reti locali e telematiche di trasmissione dati; sicurezza logica delle utenze e degli accessi ai sistemi. Mantenimento dei livelli dei servizi definiti dall'Ufficio VII per le esigenze del Dipartimento; servizi di help desk tecnico e di assistenza agli utenti per l'utilizzo ed attrezzaggio della stazione di lavoro.

10. Il Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale è articolato negli Uffici dirigenziali non generali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Analisi delle tendenze economiche territoriali e delle relative politiche a livello internazionale. Valutazione delle analisi svolte da organismi o banche internazionali a carattere multilaterale (FMI, Banca mondiale, OCSE, BEI, BERD, etc.) e dall'Unione europea in merito alle politiche di sviluppo territoriale, italiana e di altri Paesi; istruttoria, predisposizione e gestione negoziale della posizione italiana da assumere nei confronti di tali organismi o banche nelle sedi tecniche internazionali dove si finalizzano i documenti ufficiali. Analisi, per i profili di competenza del Dipartimento, del processo di allargamento dell'Unione europea, d'intesa con l'Ufficio V del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari. Assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per il ricorso a strumenti finanziari promossi o gestiti da organismi e banche internazionali a carattere multilaterale. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.

Ufficio II. Promozione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio, per le materie di competenza del Dipartimento, dei progetti di cooperazione bilaterale nell'ambito della politica comunitaria di prossimità e di pre-adesione e in generale di progetti di assistenza tecnica al settore pubblico di Paesi partner dell'UE, Assistenza ad amministrazioni pubbliche, in particolare regioni. per la presentazione di offerte di aggiudicazione dei progetti di assistenza tecnica a Paesi partner dell'UE, nelle materie di competenza del Dipartimento. Accordi bilaterali di trasferimento e scambio amministrativo, di esperienze e personale, fra il Dipartimento e amministrazioni o istituti affini di organismi e banche internazionali e dei Paesi partner dell'UE. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.

Ufficio III. Promozione, analisi, facilitazione, orientamento e monitoraggio *in itinere* di studi di fattibilità e di progetti di supporto alla internazionalizzazione economica delle imprese e dei sistemi produttivi locali, per migliorare la competitività delle regioni italiane, specialmente del Mezzogiorno. Assistenza tecnica alle regioni, per la predisposizione di forme di paternariato istituzionale e per la partecipazione ai progetti di cui sopra, nell'ambito delle tematiche di competenza del Dipartimento. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne. Affari generali di competenza del Servizio.

Art. 3.

Funzioni dirigenziali

1. La tabella recante la indicazione delle funzioni dirigenziali allegata al decreto ministeriale 25 luglio 2001 è sostituita, per la parte relativa al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 213

TABELLA

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione		
Dirigenti di 1^ fascia	*Funzioni dirigenziali*	*Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. 202/2002 posti di funzione n.*
	Capo del Dipartimento	1
	Capi dei Servizi	6
	Funzioni di consulenza, studio e ricerca	2
Totale		**9**
Dirigenti di 2^ fascia	*Funzioni dirigenziali*	*Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. 202/2002 posti di funzione n.*
	Uffici di diretta collaborazione con il capo del Dipartimento	4
	Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	6
	Servizio progetti, studi e statistiche	5
	Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	9
	Servizio centrale segreteria CIPE	8
	Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	8
	Servizio relazioni con i Paesi terzi in materie di politiche di sviluppo territoriale	3
Totale		43

06A01308

DECRETO 7 febbraio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 24.398 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 365 giorni con scadenza 15 febbraio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 febbraio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01341

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2006.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata;

Considerato che presso la società cooperativa sotto elencata sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Società cooperativa «Movimentazione merci, imballaggi, trasporti - lavori artigianali» a r.l., con sede in via Angelo Paolucci n. 9 - 00054 Fiumicino (Roma), costituita per rogito notaio Giovanni Colangelo di Roma, in data 24 gennaio 1995, repertorio 015072, registro società n. 1754/95, tribunale di Roma BUSC 34214, codice fiscale 04866551007. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa edilizia «Parco dei Medici» a r.l., con sede in via Cairoli n. 33 - 00185 Roma, costituita per rogito notaio Patrizio Sbardella di Roma, in data 8 novembre 1993, repertorio 047799, registro società n. 8435/93, tribunale di Roma BUSC 34135, codice fiscale 04610681001. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa «I.C.E. 94» impresa cooperativa edile a r.l., con sede in via Porta Maggiore n. 47 - 00185 Roma, costituita per rogito notaio Paolo De Agostini di Roma, in data 3 dicembre 1993, repertorio 012949, registro società n. 421/94, tribunale di Roma BUSC 34158, codice fiscale 04606851006. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa «GE. FIN.» a r.l., con sede in viale Giuseppe Mazzini n. 140 - 00195 Roma, costituita per rogito notaio Mario Fea di Roma, in data 11 marzo 1994, repertorio 051217, registro società n. 4658/94, tri-

bunale di Roma BUSC 34188, codice fiscale 04673181006. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa «Al Giardinaccio» a r.l., con sede in via Appia Nuova n. 677 - 00179 Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Tarquini di Roma, in data 17 luglio 1997, repertorio 0122283, registro società n. 2723/98, tribunale di Roma BUSC 35197, codice fiscale 05344411003. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 19 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A01106

DECRETO 20 gennaio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata;

Considerato che presso la società cooperativa sotto elencata sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Società cooperativa «New Metropolis» a r.l., con sede in via Principe Amedeo n. 303/305 - 00185 Roma, costituita per rogito notaio Filippo Corigliano di Roma, in data 24 giugno 1994, repertorio 023093, registro società n. 7187/94, tribunale di Roma BUSC 34051, codice fiscale 04738121005. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa «Progetto Spettacolo» a r.l., con sede in via Graziano n. 56 - 00165 Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Nertone di Roma, in data 4 febbraio 1994, repertorio 018105, registro società n. 5528/94, tribunale di Roma BUSC 33998, codice fiscale 04652801004. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa «Solidarietà Reale» a r.l., con sede in via Catone n. 29 - 00192 Roma, costituita per rogito notaio Massimo Manara di Roma, in data 21 maggio 1993, repertorio 055398, registro società n. 2606/94, tribunale di Roma, BUSC 33903, codice fiscale 04516351006. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa «La Rondine» a r.l., con sede in via Galiano Del Capo n. 35 - 00133 Roma, costituita per rogito notaio Giorgio Tavassi di Roma, in data 30 giugno 1993, repertorio 066619, registro società n. 310/94, tribunale di Roma BUSC 33818, codice fiscale 04531801001. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa «Medea» a r.l., con sede in via Tito Livio n. 43 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito notaio Massimo Manara di Roma, in data 8 marzo 1988, repertorio 024205, registro società n. 5179/88, tribunale di Roma BUSC 30545, codice fiscale 08354880588. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Società cooperativa «Residenziale VII» a r.l., con sede in via Campo Marzio n. 52/A - 00186 Roma, costituita per rogito notaio Cardelli Giuseppe di Roma, in data 15 dicembre 1977, repertorio 028901, registro

società n. 472/78, tribunale di Roma BUSC 24180, codice fiscale 036057450581. (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 20 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A01107

DECRETO 20 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa mista «Mediaservice», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1597, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa in parola, dall'anno 1999, non ha più compiuto atti di gestione; che l'ultimo bilancio approvato e depositato risale all'esercizio 1998; e che in sostanza non è più in condizione di raggiungere gli scopi per cui si era costituita;

Accertato che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa mista «Mediaservice», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 21 marzo 1997, per rogito notaio Carmelo La Rosa, registro società n. 20175/97 della Camera di commercio di Carrara - BUSC n. 916/293021.

Carrara, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: GALLINA

06A01167

DECRETO 20 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «La Caramella», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa in parola, dall'atto della sua costituzione (10 agosto 2000), non ha mai compiuto atti di gestione e non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita;

Accertato che la società cooperativa indicata si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi

17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «La Caramella», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 10 agosto 2000, per rogito notaio Carmelo La Rosa, registro società n. 40278 del tribunale di Massa - BUSC n. 982.

Carrara, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: GALLINA

06A01168

DECRETO 24 gennaio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visti la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro e l'art. 410 c.p.c. circa l'istituzione in ogni provincia della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 642/2005 del 20 aprile 2005, di ricostituzione della Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota della Confcommercio di Venezia protocollo n. 205 del 23 gennaio 2006 con la quale si comunica la designazione del dott. Francesco Antonich quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Giuliano Brichese, dimissionario;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Il dott. Francesco Antonich è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Venezia, 24 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A01109

DECRETO 24 gennaio 2006.

Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa interna di consumo a r.l. dipendenti istituzioni riunite di cura e ricovero (D.I.R.C. e R.)», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di revisione - sezione II accertamento - redatto in data 15 giugno 2005 nei confronti della «Società cooperativa interna di consumo a r.l. dipendenti istituzioni riunite di cura e ricovero (D.I.R.C. e R.)», in liquidazione dal 20 novembre 2003, da cui emergono «irregolarità nello svolgimento della liquidazione ordinaria»;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire memorie, né documenti, nonostante la proposta di sostituzione dello stesso contenuta nel verbale di revisione - sezione II accertamento - del 15 giugno 2005;

Acquisito - a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 14 dicembre 2005;

Considerata la disponibilità manifestata dal rag. Alessandro Di Marco con comunicazione pervenuta a questa Direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 18 gennaio 2006;

Decreta:

Il rag. Alessandro Di Marco nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara - Corso Vittorio Emanuele II n. 161 - è nominato liquidatore della «Società cooperativa interna di consumo a r.l. dipendenti istituzioni riunite di cura e ricovero (D.I.R.C. e R.)», con sede legale in Macerata alla via S. Lucia n. 2, in sostituzione della rag. Bartolacci Annamaria.

Laddove la procedura risultasse senza attivo o con attivo insufficiente, il compenso ed il rimborso delle spese saranno a carico dello Stato.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 24 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FORMENTINI

06A01252

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione da svolgere per conto del citato Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, commi 2 e 3, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che prescrive all'autorità di vigilanza di disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Rilevato dalle visure camerali e dalla documentazione agli atti di questa Direzione provinciale del lavoro che le sottoindicate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non hanno depositato i bilanci di esercizio negli ultimi cinque anni;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative, per la successiva cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, commi 2 e 3 del codice civile:

1) Società Azionaria Cooperativa Trasporti - S.A.C.T. società cooperativa a r.l., con sede in Viareggio, costituita il 9 marzo 1936, per rogito notaio Casella Guido, repertorio n. 44601, registro società n. 1404 del tribunale di Lucca, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Lucca n. 00162610463, R.E.A. n. 17264, B.U.S.C. n. 138/8215;

2) Edilsabbia - società cooperativa di lavoro e produzione a r.l., con sede in Camaiore (Lucca), costituita il 29 dicembre 1978 per rogito notaio Garzia Giorgio, repertorio n. 48470, registro società n. 7600 del tribunale di Lucca, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Lucca n. 00459400461, R.E.A. n. 96771, B.U.S.C. n. 1010/166760;

3) Idraulica Manutenzione società cooperativa a r.l. con sede in Lucca, costituita il 25 ottobre 1983 per rogito notaio Raspini Francesco, repertorio n. 81468, registro società n. 11440 del tribunale di Lucca, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Lucca n. 01066520469, R.E.A. n. 116111, B.U.S.C. n. 1179/201540;

4) Turis-Coop a r.l. con sede in Viareggio (Lucca), costituita il 6 febbraio 1976 per rogito notaio Garzia Giorgio, repertorio n. 38612, registro società n. 6214 del tribunale di Lucca, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Lucca n. 00385940465, R.E.A. n. 90842, B.U.S.C. n. 836/144341;

5) CIAM cooperativa italiana agenti marmo e affini a r.l. con sede in Seravezza (Lucca), costituita l'8 luglio 1976 per rogito notaio Rizzo Francesco,

repertorio n. 48158, registro società n. 6374 del tribunale di Lucca, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Lucca n. 00387890460, B.U.S.C. n. 856/147858;

6) Cooperativa Olivicola della Media Valle del Serchio a r.l. con sede in Lucca, costituita il 19 ottobre 1979 per rogito notaio Raspini Francesco, repertorio n. 55739, registro società n. 8145 del tribunale di Lucca, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Lucca n. 00503060469, R.E.A. n. 100564, B.U.S.C. n. 1046/173672;

7) Amicizia Capannori Società cooperativa a r.l. con sede in Capannori (Lucca), costituita il 28 ottobre 1988 per rogito notaio Martinelli Roberto, repertorio n. 30313, registro società n. 17619 del tribunale di Lucca, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Lucca n. 01319360465, R.E.A. n. 132832, B.U.S.C. n. 1345/237608;

8) Progetto Giovani - Società cooperativa a r.l. con sede in Lucca, costituita il 7 ottobre 1977 per rogito notaio Barsanti Massimo, repertorio n. 323, registro società n. 6947 del tribunale di Lucca, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Lucca n. 00435420468, R.E.A. n. 92625, B.U.S.C. n. 912/155177.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Lucca, servizio politiche del lavoro, via Gramsci n. 109 - 55100 Lucca, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, la Direzione provinciale del lavoro di Lucca comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro delle imprese.

Lucca, 26 gennaio 2006

Il direttore provinciale: SARTI

06A01108

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 gennaio 2006.

Iscrizione di alcune varietà di tabacco nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 21 aprile 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

TABACCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
8758	PM34	Paolo Massaro – Dugenta (BN)
8750	PM35	Paolo Massaro – Dugenta (BN)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01271

DECRETO 2 gennaio 2006.

Iscrizione di alcune varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9466	NK Lemoro	200	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9498	Lovi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
9500	Isabi CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
9501	Larmoni CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
9507	Posti CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
9508	Cabi CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
9509	Jokari CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
9510	Clariti CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
9525	ES Kirola	200	HS	Euralis Semences – Francia
9529	Goldfeed	300	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. - USA
9567	**PR39B76**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9571	**PR38V91**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9651	Bebop	200	HS	Maisadour Semences - Francia
9679	Gleisdorfer gold	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
9684	Mosaik	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
9714	Isora	200	HT	Panam France SARL - Francia
9734	Modal	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
9735	Moll	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
9736	Modell	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
9739	Azural	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
9741	Typhal	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Germania
9747	Zarral	200	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
9749	Martingal	200	HS	Laboulet Semences - Francia
9448	ES Benita	300	HS	Euralis Semences – Francia
9468	NK Pako	300	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9495	**DKC4964**	300	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9496	**DKC4965**	300	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9511	Reali CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
9574	**PR38T41**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9575	**PR38W85**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9578	**PR37F73**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9579	**PR37B63**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9580	**PR37M65**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9585	**PR36W66**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9625	ES Arcole	400	HS	Euralis Semences – Francia
9631	Kaffe	300	HT	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9657	Baltazar	300	HS	Maisadour Semences - Francia
9690	Matado	300	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
9692	Maktaal	300	HS	Maize Technologies International GMBH - Austria
9758	Rixxer	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
9452	ES Aroche	400	HS	Euralis Semences – Francia
9493	**DKC5363**	400	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9494	**DKC5461**	400	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9587	**PR35A30**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9543	Goldoscar	400	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. - USA
9544	Goldenis	400	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. - USA
9546	Dynamic	400	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. - USA
9626	ES Bastion	400	HS	Euralis Semences – Francia
9632	Karina	400	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9744	Tequila	400	HS	Zeal S.A.S. – Francia
9745	Allscor	400	HS	Zeal S.A.S. – Francia
9664	Bastide	400	HS	Maisadour Semences - Francia
9699	**LG3470**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
9701	Academic	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
9454	ES Tunis	500	HS	Euralis Semences – Francia
9455	ES Tectonis	500	HS	Euralis Semences – Francia
9470	NK Agrano	500	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9485	Armonico	500	HS	Corn States International SARL - Francia e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9489	**DKC5867**	500	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9490	**DKC5863**	500	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9502	Kalou	500	HS	Sarl Poltech – Francia
9513	Estori CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
9514	Sundi CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
9516	Codirect	500	HS	Caussade Semences - Francia
9550	Miratop	500	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. - USA
9595	**PR34A15**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9597	**PR34P88**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9599	**PR34M97**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9603	**PR33Y53**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9608	**PR33D11**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9635	Kasais	500	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9636	Klee	500	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9637	Kopernico	500	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9666	Bineta	500	HS	Maisadour Semences - Francia
9682	Quinterno	500	HS	Panam France SARL - Francia
9683	Macari	500	HS	Panam France SARL - Francia
9702	Asoko	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
9704	**LG3564**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
9715	Palqui	500	HS	Panam France SARL - Francia
9716	Vivani	600	HS	Panam France SARL - Francia
9756	Tyrexx	500	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
9458	ES Magnifis	600	HS	Euralis Semences – Francia
9460	Neuvik	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9461	Beckham	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9462	NK Steel	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9471	Breaker	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9472	Lunnea	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9476	Carella	600	HS	Corn States International SARL – Francia e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9477	**DKC6666**	600	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9478	**DKC6661**	600	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9481	**DKC6450**	600	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9483	**DKC6363**	600	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9556	Goldvip	600	HS	The J.C. Robinson Seeds Co. - USA
9610	**PR33H25**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9613	**PR32M50**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9614	**PR33Y45**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9616	**PR32Y71**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9617	**PR33W81**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9618	**PR32H20**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9639	Kazan	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9640	Kaktus	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9641	Kaluga	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9643	Korus	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9668	**MAS 61A**	600	HS	Maisadour Semences - Francia
9669	Bengali	600	HS	Maisadour Semences - Francia
9706	Abgaro	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
9707	**LG3696**	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
9708	**LG3582**	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
9760	Gaudiana	600	HS	Advanta France - Francia
9463	Rawell	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9464	Kioto	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9465	Cerimon	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S. – Francia
9473	**DKC6767**	700	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9474	**DKC6765**	700	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9475	**DKC6764**	700	HS	Monsanto Technology LLC. USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
9622	**PR32P26**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9623	**PR32B14**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9645	Kociss	700	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9647	Kaponord	700	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9648	Klips	700	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9671	**MAS 72A**	700	HS	Maisadour Semences - Francia
9672	Bonami	700	HS	Maisadour Semences - Francia
9177	Kaliffo	400	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds INC. - USA
9046	**PR34D69**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01272

DECRETO 24 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro di varietà di specie, della ditta S.A.I.S. S.p.a. di Cesena, quale responsabile della conservazione in purezza della varietà di cicoria denominata «Palla rossa 3».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, la varietà indicata nel dispositivo per la quale, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Vista la comunicazione dell'interessato con la quale rinuncia alla conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

La ditta S.A.I.S. S.p.a. di Cesena (Forlì-Cesena) è cancellata quale responsabile della conservazione in purezza della varietà di cicoria denominata «Palla rossa 3» (codice Sian 2207), iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 3 aprile 1997.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01270

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 gennaio 2006.

Ricostituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, di cui ai decreti del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005, 5 ottobre 2005 e 9 novembre 2005.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;

Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 aprile 2005, n. 17307 recante fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso (di seguito: il decreto ministeriale 14 aprile 2005);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (di seguito: il decreto ministeriale 9 settembre 2005);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 5 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 21 ottobre 2005, recante proroga della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 5 ottobre 2005);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2005, recante mantenimento delle misure di riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui ai decreti del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 9 novembre 2005);

Vista la raccomandazione della Commissione europea 7 dicembre 2005, relativa allo svincolo delle scorte di petrolio di sicurezza a seguito dell'interruzione delle forniture causata dall'uragano Katrina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L326/37 del 13 dicembre 2005;

Considerato che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE), nel valutare positivamente gli effetti dell'azione coordinata di risposta all'emergenza provocata dagli uragani Katrina e Rita, iniziata il 2 settembre 2005, ha deciso con comunicazioni del 15 e del 21 dicembre 2005 di porre termine a tale azione a decorrere dal 22 dicembre 2005 prevedendo che la ricostituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi avvenga con la necessaria flessibilità nel corso dell'anno 2006, tenuto conto della stagionalità della domanda;

Considerato che il decreto ministeriale 9 novembre 2005, nel mantenere la misura della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi conseguita al 2 novembre 2005, dispone che la ricostituzione delle scorte medesime avvenga non prima di tre mesi dalla data dello stesso decreto ministeriale e in accordo alle decisioni assunte dall'AIE;

Ritenuto necessario procedere gradualmente alla ricostituzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ridotte per un ammontare complessivo pari a:

categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;

categoria III (oli combustibili) 308.352 tonnellate;

Decreta:

Art. 1.

Ricostituzione delle scorte petrolifere di riserva

1. La ricostituzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ridotte per un ammontare complessivo pari a 661.408 tonnellate indicato dai decreti ministeriali 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005, avviene a decorrere dalle ore 0,00 del 9 febbraio 2006 e termina alle ore 24, del 30 giugno 2006 con i tempi, gli ammontari e le ripartizioni di prodotti indicati nel seguito.

2. L'ammontare della ricostituzione di scorte petrolifere di riserva da conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 9 febbraio 2006 e termina alle ore 24, del 30 aprile 2006 è pari a:

categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.

3. L'ammontare della ricostituzione di scorte petrolifere di riserva da conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 1° maggio 2006 e termina alle ore 24, del 30 giugno 2006 è tale da raggiungere un ammontare complessivo pari a:

categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 308.352 tonnellate.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con note della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo l'ammontare della ricostituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da conseguire secondo i tempi e per i quantitativi indicati all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 2005.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 24 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A01228

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 novembre 2005.

Criteri di riparto del Fondo di cui al comma 100 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alle erogazioni dei prestiti fiduciari in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare:

il comma 99 che prevede la concessione di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

il comma 100 che prevede l'istituzione di un apposito fondo, con dotazione, definita nel successivo comma 102, per l'anno 2004 pari a 10.000.000 euro, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari nonché, alla corresponsione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti, concessi dalle banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del citato testo unico n. 385/1993;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 308/2004 con la quale viene dichiarata l'illegittimità, in particolare, dell'art. 4, comma 101, della richiamata legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente del 16 e 17 dicembre 2004, dalle quali emerge la conservazione in bilancio della somma di 10.000.000 di euro stanziati per l'esercizio finanziario 2004 sul fondo di garanzia sopra citato, per consentirne l'utilizzazione nel successivo esercizio finanziario;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», ed in particolare l'art. 6, comma 7 nel quale è stabilito che il fondo di garanzia previsto all'art. 4, comma 100 della legge n. 350 del 2003 sia ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuta la necessità di adottare i previsti criteri e indirizzi per la gestione del Fondo di garanzia citato;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, così come modificato dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con la legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare l'art. 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999;

Visto che il successivo art. 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera *a)* della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare l'art. 1, comma 2 che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in scienze della mediazione linguistica;

Visto l'art. 6, comma 4 del citato decreto ministeriale n. 38 del 2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni;

Ritenuto che tra i beneficiari dei prestiti d'onore rientrino anche gli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, gli studenti iscritti alle Scuole superiori per mediatori linguistici;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che disciplina l'elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;

Vista l'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di cui all'art. 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi agli studenti capaci e meritevoli ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dei relativi provvedimenti attuativi, iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ai corsi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai corsi delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, nonché alla concessione di contributi in conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e meritevoli siano privi di mezzi.

Art. 2.

Criteri di ripartizione del Fondo

1. Per la ripartizione del fondo previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 10.000.000 euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano viene utilizzato come parametro di riferimento il numero degli studenti iscritti, e regolarmente in corso, nell'anno accademico 2003-2004, ai corsi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che hanno sede legale nel territorio di riferimento. A tal fine vengono utilizzati i dati attualmente in possesso del M.I.U.R. e resi pubblici sul sito dello stesso Dicastero - Direzione generale studi e programmazione - Servizio statistico II.

2. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per i successivi atti.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai prestiti fiduciari, di cui all'art. 1 gli studenti capaci e meritevoli ai sensi dell'art. 1 iscritti:

a) al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole superiori per mediatori linguistici;

b) agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;

c) ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello;

d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

e) ai corsi di dottorato di ricerca;

f) ai master di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all'art. 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le istituzioni presso la quali sono attivati i corsi di cui all'art. 1, in relazione alla specificità del proprio territorio e della conseguente politica economico-sociale, individua, nei bandi pubblici relativi alle procedure ed ai requisiti necessari per accedere ai prestiti fiduciari, eventuali priorità sia per il livello di studio sia per i settori scientifico-disciplinari di riferimento.

3. I bandi di cui al comma 2 individuano anche le modalità di restituzione dei prestiti e disciplinano le procedure di recupero dei crediti in caso di insolvenza.

Art. 4.

Oggetto ed efficacia della garanzia

1. La garanzia di cui all'art. 4, comma 100, della legge n. 350 del 2003, assiste il prestito fiduciario concesso allo studente per il pagamento delle rate di rimborso del prestito stesso, per il quale non possono essere richieste ulteriori garanzie.

2. L'efficacia della garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del prestito fiduciario.

Art. 5.

Verifica dei risultati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, decorsi diciotto mesi dalla erogazione del Fondo, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione che illustri quanto segue:

numero dei prestiti concessi, distinti per tipologia di corsi di studio;

numero di richieste presentate e ritenute ammissibili sulla base dei rispettivi bandi;

importi medi corrisposti;

caratteristiche dei prestiti concessi (tasso di interesse, condizioni di restituzione ecc.);

contributi in conto interessi agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi secondo quanto previsto dal comma 100 della richiamata legge n. 350/2003;

risorse proprie;

risorse di cui al Fondo.

2. La mancata attivazione entro ventiquattro mesi, del Fondo di garanzia, erogato a ciascuna regione e provincia autonoma autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a revocare l'assegnazione della quota non attivata. Le eventuali complessive risorse recuperate sono, conseguentemente, trasferite alle regioni e province autonome che dimostrino di non aver potuto soddisfare le richieste presentate dagli studenti per carenza di risorse finanziarie, malgrado l'impegno di risorse proprie.

Art. 6.

Adempimenti di legge

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 399

06A01229

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2006.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Deliberazione n. 29/06/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1° febbraio 2006 ed in particolare nella sua prosecuzione del 3 febbraio 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Visti la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» e il regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Rilevato che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006 e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dalla data di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e le relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14-*bis*, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui al precedente punto I, lettera *a)*;

b) le liste politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 3.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per l'ottanta per cento e in modo paritario tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, e per il restante venti per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettere *b)* e *c)* in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*. Il tempo relativo alle liste è ripartito a metà tra le liste concorrenti per l'elezione della Camera e per l'altra metà tra le liste concorrenti per l'elezione al Senato. Sia il tempo riservato alle coalizioni che quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti

fra le liste componenti, in modo che nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della metà delle trasmissioni, salvo che il numero di liste componenti una coalizione sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.

Art. 4.

Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali

1. Le emittenti televisive nazionali private hanno facoltà di trasmettere, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 9, in aggiunta ai programmi di cui al precedente art. 3, una serie di conferenze-dibattito a cui partecipano, in contraddittorio, i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*.

2. Per tutto quanto attiene alla struttura, all'organizzazione, alle modalità di svolgimento e al numero e ai soggetti partecipanti si rinvia alle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per le conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

3. Un giornalista scelto dall'emittente televisiva modera la conferenza-dibattito con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui al precedente comma 2.

4. Le emittenti televisive nazionali private possono, altresì, richiedere alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di trasmettere in contemporanea le conferenze-dibattito diffuse in diretta dalla Rai, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.

Art. 5.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 6.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 5, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in

appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 7.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti di cui all'art. 6, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 8.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 9.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, e di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle

riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'art. 2, in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera;

d) le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all'Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni di cui alla precedente lettera *c)* e all'art. 4.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione è vietata la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali nei termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardano vicende o fatti personali di personaggi politici.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo non sono consentiti interventi video o audio in diretta non preannunciati all'inizio delle medesime.

Art. 10.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, e per i malati intrasportabili.

Art. 11.

Programmi diffusi all'estero

1. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

2. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono ricevuti all'estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero.

3. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 12.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 13.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 14.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ul-

timo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 15.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2006.

Art. 16.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 17.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 18.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 19.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *q)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 21.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 22.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 23.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 24.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 25.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 26.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 14, 15 e 16, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 28.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche

a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle Repubblica di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 29.

Norme finali

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali amministrative o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 3 febbraio 2006

Il Presidente
CALABRÒ

Il Commissario relatore
LAURIA

Il Commissario relatore
BOTTI

06A01304

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 1º febbraio 2006.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Disposizioni approvate dalla Commissione nella seduta del 1º febbraio 2006).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso

che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 9 e 12 del presente provvedimento, nonché le conferenze-stampa di cui all'art. 10 e le conferenze-dibattito di cui all'art. 11, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all'art. 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei Deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l'80% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, e per il 20% agli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo minimo di presenza fissato in tre minuti, assegnato alla componente meno consistente del Gruppo Misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e alle relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14 *bis*, comma 3, secondo periodo del dcereto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*;

b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nella regione in cui è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Nelle trasmissioni di cui agli articoli 5 e 9, il tempo disponibile è riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui al comma 4, lettera *a)*; il tempo relativo alle liste è a sua volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l'elezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per l'elezione del Senato; tanto il tempo riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo presente i principi stabiliti all'art. 9;

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.
Disciplina relativa ai titolari di cariche politico-istituzionali

1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

Art. 5.
Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento;

2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 14 del presente provvedimento.

3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*, secondo i principi stabiliti all'art. 3, comma 5, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta è indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

6. La RAI provvede a comunicare i recapiti dell'ufficio competente e il responsabile del procedimento.

Art. 6.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a)* e complessivamente ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.

4. La RAI comunica alla Commissione il calendario delle trasmissioni di cui al presente articolo.

Art. 7.
Programmi dell'Accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 8.
Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali moda-

lità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.
Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3 comma 3.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati aventi diritto secondo quanto previsto all'art. 3 comma 4, lettera *a)*.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

5. Alle coalizioni, nel loro complesso, è assegnato un tempo uguale a quello complessivamente riservato alle liste, ulteriormente ripartito, su base paritaria, per ciascuna delle coalizioni concorrenti, e suddiviso in un ciclo di tribune, comunque non superiore a dieci, della durata non superiore a 45 minuti ciascuna.

6. Alle tribune elettorali di coalizione prendono parte due esponenti di forze politiche diverse per ciascuna coalizione. Nessun esponente può partecipare a più della metà delle tribune elettorali spettanti alla relativa coalizione e nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della metà delle tribune medesime. È possibile derogare al predetto limite qualora il numero di liste componenti una coalizione non sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti nelle tribune elettorali.

7. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

11. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

12. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

13.Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla Direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 14.

Art. 10.
Conferenza-stampa
dei rappresentanti nazionali di lista

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dodici giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 9, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*.

2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera *b)* dell'art. 3, comma 4.

3. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di trenta minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza- stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti, non appartenenti alla RAI. Il rappresentante della lista partecipante alla conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista. Gli altri due

giornalisti sono scelti dalla Direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI. La Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari della RAI sottopone alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza-stampa l'elenco dei giornalisti e ne attende la ratifica ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento Nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio. Il ciclo di conferenze stampa si conclude con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.
Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali

1. La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 6, in aggiunta alle tribune di cui all'art. 9 e alle conferenze-stampa di cui all'art. 10, una serie di conferenze-dibattito cui partecipano i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate, di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*.

2. I rappresentanti della coalizione, al fine di consentire l'equilibrata e completa informazione sui componenti della coalizione stessa, sono individuati dalla coalizione e comunicati dal suo capo. In ogni caso, la prima e l'ultima conferenza-dibattito sono riservate ai confronti fra i capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto dall'art. 14 *bis*, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, un esponente per ciascuna coalizione.

4. Ciascuna conferenza dibattito ha la durata di circa un'ora e quindici ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all'art. 10 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte due giornalisti. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza dibattito propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista.

5. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della RAI, che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio e correttezza e la parità dei tempi a disposizione dei capi coalizione. Gli altri giornalisti presenti pongono domande, rivolte ad entrambi i capi coalizione, della durata non superiore a 30 secondi.

6. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI è tenuta a consentirne la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.

7. La formazione delle coppie di intervistati, qualora i capi delle coalizioni aventi diritto siano più di due, è determinata per sorteggio. Il calendario delle trasmissioni è proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme parere dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.

8. Il numero di conferenze dibattito è di cinque se le coalizioni aventi diritto sono pari a due. Qualora il numero delle coalizioni aventi diritto fossero superiori a due, ciascuna coalizione ha comunque diritto ad almeno tre conferenze dibattito con ciascun altra coalizione.

Art. 12.
Trasmissioni per la circoscrizione estero

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai Intemational, sentita la Direzione tribune e Servizi parlamentari, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Con le stesse modalità, nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero sono predisposte e trasmesse

una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica previste per il 9 e 10 aprile con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai International e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini di italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale. Allo stesso scopo, Rai International realizza e trasmette nello stesso periodo un'apposita programmazione, che si deve informare rigorosamente alle disposizioni e ai criteri per l'informazione stabiliti dall'art. 6.

3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari, realizza almeno una tribuna elettorale televisiva e una radiofonica per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste che presentano candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 9. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione *a)* e alla ripartizione *d)* della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni, in particolare quelle di cui agli articoli 10 e 11, siano per quanto possibile collocate in palinsesto su RAIUNO.

5. Nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero, la Direzione delle tribune e dei Servizi parlamentari predisporrà una striscia quotidiana della durata di quindici minuti sulla campagna elettorale, con particolare riferimento alla campagna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa trasmissione andrà in onda su RAIUNO e su Rai International.

Art. 13.
Trasmissioni per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 14.
Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 15.
Responsabilità del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

06A01305

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2006.

Estensione ad ulteriori aree geografiche del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria e con le modalità e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 7 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 dicembre 2001, n. 282, concernente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 marzo 2005, n. 70, che fissa «Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali» e rinvia a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale, relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 aprile 2005, n. 77, che prevede l'«Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, limitatamente ad alcune aree geografiche»;

Considerata l'opportunità di estendere ad ulteriori aree geografiche la fase sperimentale per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;

Dispone:

Art. 1.

Estensione dell'attivazione del servizio in via sperimentale

È attivato, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, da presentare agli Uffici provinciali di Biella, Bologna, Brescia, Cuneo, Modena, Padova, Reggio Calabria, Rieti, Siena e Terni, con una fase sperimentale che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sarà attuata d'intesa con gli ordini e i collegi professionali.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

06A01263

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. villaggio S. Antonio a r.l.», in Grumo Appula

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore della seguente società cooperativa che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) Coop. Villaggio S. Antonio a r.l. con sede in Grumo Appula, costituita in data 7 aprile 2003 con atto rogato dal notaio Rinaldi Francesco di Toritto, repertorio n. 12086, posizione n. 9306, codice fiscale 05999400723, R.E.A. n. 455608, registro società n. //.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

06A01105

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio pesca media adriatico» soc. coop. a r.l., in Pescara

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consorzio Pesca Media Adriatico» soc. coop. a r.l., con sede in Pescara, corso V. Emanuele II, 36, costituita per rogito notaio Raoul Marciante in data 10 giugno 1994, repertorio n. 73711, codice fiscale n. 01389530682, posizione provinciale n. 1425 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

06A01110

Istruttoria per la cancellazione di quattro società cooperative dal registro delle imprese

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Prato, via Fra' Bartolomeo n. 32, Prato, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sottoelencate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo:

1) società cooperativa «Futura Società Cooperativa» in liquidazione dal 17 novembre 1992 con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Nardone Francesco Giambattista in data 26 gennaio 1987 repertorio n. 15605, codice fiscale 03863690487;

2) società cooperativa «Cooperativa Edificatrice Vignale» in liquidazione dal 4 maggio 1998, con sede in Prato, costituita per rogito notaio Luigi Bettini in data 11 giugno 1962, codice fiscale 84003810482;

3) società cooperativa «Cooperativa Edificatrice Indicatore» in liquidazione dal 30 aprile 1993, con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Balestri Stefano in data 7 dicembre 1978, repertorio n. 5596, codice fiscale 01566960488;

4) società cooperativa «Edificatrice Giulio Cesare» in liquidazione dall'11 ottobre 1996, con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Balestri Ugo in data 19 novembre 1979, repertorio n. 73323, codice fiscale 01707480487.

06A01139

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Jolly Job a r.l.», in Montesilvano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Soc. coop. Jolly Job a r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara), via San Francesco, 26, costituita per rogito notaio Scaccia Giovanni in data 15 aprile 1985, rep. n.39260, codice fiscale 01099240689, numero posizione provinciale 1763, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

06A01166

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. C.A.T. - Cooperativa andriese trasporti a r.l.», in Andria.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: dall'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) Coop. C.A.T. - Cooperativa Andriese Trasporti a r.l. con sede in Andria, costituita in data 22 ottobre 1972 con atto rogato dal notaio Nicola Lombardi di Andria, repertorio n. 9972, posizione n. 2227, codice fiscale 00316380724, R.E.A. n. 156396, registro società n. 2634, in liquidazione dal 30 dicembre 1977.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi n. 18 - Bari.

06A01102

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 3 dell'11 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Benedetti S.p.a. (codice fiscale n. 00761810506), con sede legale e domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia - Italia.

Medicinale: GLUCONATO FERROSO BIG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035000013 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035000025 - «0,4% sciroppo» flacone da 240 ml.

Medicinale: NOKID.

Confezione: A.I.C. n. 033021027 - «1000 mg Im» - 1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso im.

Medicinale: NORFLOXACINA BIG.

Confezione: A.I.C. n. 035661014 - «400 mg compresse rivestite» 14 compresse.

Sono ora trasferite alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 04827870967), con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano - Italia.

Con variazione delle denominazioni dei medicinali:

da Gluconato Ferroso Big a Gluconato Ferroso Tad;

da Norfloxacina Big a Norfloxacina Tad.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01226

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Pht».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 29 del 20 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PH&T S.p.a. (codice fiscale 09138720157) con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano.

Medicinale: TAMOXIFENE PHT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034108011 - «10 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034108023 - «20 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034108035 - «20 mg compresse» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Mayne Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 07129970633) con sede legale e domicilio fiscale in Via Fiorelli, 12 - 80121 Napoli.

Con contestuale variazione della denominazione del medicinale in: Tamoxifene Mayne.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A01225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide Pht»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 28 del 20 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PH&T S.p.a. (codice fiscale n. 09138720157) con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano.

Medicinale: FLUTAMIDE PHT.

Confezione: A.I.C. n. 034101016 - «250 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Mayne Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale n. 07129970633) con sede legale a domicilio fiscale in via Fiorelli, 12 - 80121 Napoli.

Con contestuale variazione della denominazione del medicinale in Flutamide Mayne.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01224

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Taloxa»

Estratto provvedimento UPC/II/2192 del 25 gennaio 2006

Specialità medicinale: TALOXA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030822011/M - 1 flac. sospensione OS 230 ml 600 mg/5 ml;

A.I.C. n. 030822023/M - 40 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 030822035/M - 40 compresse 600 mg.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0061/001-003/II/004, N02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Ed ulteriori modifiche nelle altre sezioni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01219

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neisvac-C».

Estratto Provvedimento UPC/II/2193 del 25 gennaio 2006

Specialità medicinale: NEISVAC-C.

Confezioni:

035602010/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602022/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602034/M - 20 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602046/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione intramuscolare con 2 aghi: pediatrico e per adulti.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0435/001/II/020 e II/22.

Tipo di modifica: modifica sito di produzione.

Modifica apportata: Introduzione del sito di produzione officina Baxter Vaccines Ag, Uferstrasse 15,2304Orth/Donau - Austria quale sito alternativo dove eseguire i test di rilascio sul bulk coniugato, sul bulk formulato e sul prodotto finito. Ulteriore modifica del nome dell'officina stessa da Baxter Vaccine Ag a Baxter Ag.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01223

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xilopar»

Estratto di determinazione UPC 4205 del 25 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Elan Pharma Italia S.p.a., con sede in piazza G. Marconi, 25, Roma, con codice fiscale 04936501008.

Specialità medicinale XILOPAR.

Confezione: A.I.C. n. 034359012/M - 30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister, è ora trasferita alla società: Zeneus Pharma Limited, con sede in The Magdalen Centre - Oxford Science park, Oxford - Oxfordshire OX4 4GA, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01218

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tobi».

Estratto provvedimento UPC/R/28/2006 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: TOBI

Confezioni:

A.I.C. n. 034767018/M - 56 fiale monodose da 300 mg/5ml di polietilene.

Titolare A.I.C.: Chiron Corporation LTD;

Numero procedura mutuo riconoscimento: UKiH/0361/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01220

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Miflonide».

Estratto provvedimento UPC/R/29/2006 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: MIFLONIDE

Confezioni:

A.I.C. n. 034413017/M - 200 mcg 10 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413029/M - 200 mcg 14 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413031/M - 200 mcg 20 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413043/M - 200 mcg 28 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413056/M - 200 mcg 30 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413068/M - 200 mcg 42 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413070/M - 200 mcg 50 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413082/M - 200 mcg 56 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413094/M - 200 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413106/M - 200 mcg 84 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413118/M - 200 mcg 100 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413120/M - 200 mcg 112 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413132/M - 200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413144/M - 200 mcg 140 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413157/M - 200 mcg 168 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413169/M - 200 mcg 200 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413171/M - 200 mcg 280 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413183/M - 200 mcg 60 capsule polvere per inalazione in flacone;

A.I.C. n. 034413195/M - 200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in flacone;

A.I.C. n. 034413207/M - 400 mcg 10 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413219/M - 400 mcg 14 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413221/M - 400 mcg 20 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413233/M - 400 mcg 28 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413245/M - 400 mcg 30 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413258/M - 400 mcg 42 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413260/M - 400 mcg 50 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413272/M - 400 mcg 56 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413284/M - 400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413296/M - 400 mcg 84 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413308/M - 400 mcg 100 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413310/M - 400 mcg 112 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413322/M - 400 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413334/M - 400 mcg 140 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413346/M - 400 mcg 168 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413359/M - 400 mcg 200 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413361/M - 400 mcg 280 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034413373/M - 400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in flacone;

A.I.C. n. 034413385/M - 400 mcg 120 capsule polvere per inalazione in flacone.

Titolare A.I.C..: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0147/001-002/N001

Tipo di modifica: modfica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01221

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Desonax».

Estratto provvedimento UPC/R/30/2006 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: DESONAX

Confezioni:

A.I.C. n. 034940015/M - 200 mcg 10 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940027/M - 200 mcg 14 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940039/M - 200 mcg 20 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940041/M - 200 mcg 28 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940054/M - 200 mcg 30 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940066/M - 200 mcg 42 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940078/M - 200 mcg 50 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940080/M - 200 mcg 56 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940092/M - 200 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940104/M - 200 mcg 84 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940116/M - 200 mcg 100 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940128/M - 200 mcg 112 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940130/M - 200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940142/M - 200 mcg 140 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940155/M - 200 mcg 168 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940167/M - 200 mcg 200 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940179/M - 200 mcg 280 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940181/M - 200 mcg 60 capsule polvere per inalazione in flacone;

A.I.C. n. 034940193/M - 200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in flacone;

A.I.C. n. 034940205 - 400 mcg 10 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940217/M - 400 mcg 14 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940229/M - 400 mcg 20 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940231/M - 400 mcg 28 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940243/M - 400 mcg 30 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940256/M - 400 mcg 42 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940268/M - 400 mcg 50 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940270/M - 400 mcg 56 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940282/M - 400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940294/M - 400 mcg 84 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940306/M - 400 mcg 100 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940318/M - 400 mcg 112 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940320/M - 400 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940332/M - 400 mcg 140 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940344/M - 400 mcg 168 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940357/M - 400 mcg 200 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940369/M - 400 mcg 280 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

A.I.C. n. 034940371/M - 400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in flacone;

A.I.C. n. 034940383/M - 400 mcg 120 capsule polvere per inalazione in flacone.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0184/001-002/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01222

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601033/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.